

ALL'ECC. MA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per il Lazio
Ricorso di

Cao Massimo, nato a Ceccano (FR) il 6 maggio 1948, residente a Roma, Via Livorno n. 42, C.F. CAO MSM 48E06 C413I;

Chinca Marco, nato a Roma il 6 marzo 1951, residente a Roma, Via Francesco Giambullari n. 8, C.F. CHN MRC 51C06 H501E;

Di Donna Sergio Cosimo, nato a Canosa di Puglia (BA) il 18 agosto 1945, residente a Formello (RM), via delle Bosseta n. 18, C.F. DDN SGC 45M18 B619Z;

Fadda Antonio, nato a Roma il 4 giugno 1939, residente a Roma, Via Giacomo Marcocchia n. 44, C.F. FDD NTN 39H04 H501V;

Fazio Bruno, nato a Messina il 4 settembre 1937, residente a Grottaferrata (RM), Via Poggio Fiorito n. 18, C.F. FZA BRN 37P04 F158M;

La Padula Aldo, nato a Torre Annunziata (NA) il 18 aprile 1945, residente a Roma, Via Danilo Stieповich n. 285, C.F. LPD LDA 45D18 L245O;

Lo Bello Antonio, nato a Squinzano (LE) il 19 settembre 1947, residente a Roma, Via Antonio Vallisneri n. 9, C.F. LBL NTN 47P19 I930T;

Menicocci Domenica, nata a Blera (VT) il 18 settembre 1951, residente a Roma, Largo Boccea n. 34, C.F. MNC DNC 51P58 A857N;

Mingoia Emanuele Carlo, nato a Lana (BZ) il 17 luglio 1939, residente a Roma, Via Alberto Cadlolo n. 24, C.F. MNG MNL 39L17 E434W;

Rinaldo Giuseppe, nato a Napoli il 18 marzo 1941, residente in Fondi (LT), Via Rosa Quattrococchi n. 371, C.F. RNL GPP 41C18 F839C;

Ruggeri Maria, nata a Pozzallo (RC) il 6 agosto 1945, residente a Roma, Via F. Govean n. 9, C.F. RGG MRA 45M46 G953J;

Scambelluri Pia, nata a Roma il 21 maggio 1940, residente a Roma, Via Cadloro n. 19, C.F. SCM PIA 40E61 H501G;

Valente Francesco, nato a Roma il 23 luglio 1943, residente a Roma, Via Elio Petri n. 38, C.F. VLN FNC 43L23 H501J

tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, come da deleghe in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G,

fax 02/796409, P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv. Sergio Vacirca (c.f. VCR SRG 47T21 H501A, fax 06/3217598, P.E.C. sergiovacirca@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n. 195, ricorrenti

contro

Ministero Economia e Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, come rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro *pro tempore*, come rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato

INPS – ex INPDAP, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per il riconoscimento e la tutela, previa idonea cautela

del diritto dei ricorrenti a percepire la pensione, come per legge rivalutata e senza le decurtazioni previste dall'art. 24, comma 25 del dl. 6 dicembre 2011 n. 201, come conv. in l. n. 214 del 2011 e dall'art. 1, comma 483 della l. 27 dicembre 2013 n. 147; con ogni conseguente pronuncia, anche di condanna, quanto agli obblighi dell'amministrazione di astenersi dal trattenere somme ed a restituire quanto illegittimamente trattenuto, con interessi, rivalutazione ed ogni accessorio di legge.

In fatto

Massimo Cao, Dirigente Medico presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma;

Marco Chinca, Dirigente Medico e Responsabile Modulo presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma;

Sergio Cosimo Di Donna, Direttore Amministrativo presso il Ministero dell'Economia e Finanze;

Antonio Fadda, Dirigente di seconda fascia presso il Ministero delle comunicazioni ora Ministero dello Sviluppo Economico;

Bruno Fazio, Dirigente presso l'ACEA di Roma;

Aldo La Padula, Dirigente di seconda fascia presso il Ministero delle Telecomunicazioni ora Ministero dello Sviluppo Economico;

Antonio Lo Bello, dirigente presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

Domenica Menicocci, Dirigente di Primo Livello presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

Emanuele Carlo Mingoia, Dirigente presso il Ministero delle Comunicazioni;

Giuseppe Rinaldo, Dirigente di seconda fascia presso il Ministero delle Comunicazioni ora Ministero dello Sviluppo Economico;

Maria Ruggeri, Dirigente Medico presso l'INPS;

Pia Scambelluri, Direttore di Biblioteca presso la Biblioteca Alessandrina – Ministero dei Beni Culturali;

Francesco Valente, Dirigente di Primo Livello presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma

Gli attuali ricorrenti, tutti residenti nel territorio di competenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti adita, sono titolari di pensione, a totale o parziale carico dello Stato, con un trattamento complessivamente superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

Nel trattamento pensionistico dovuto ai ricorrenti rientra quanto risulta per l'art. 34, comma 1 della l. 29 dicembre 1998 n. 448, che ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 1999, *“il meccanismo di rivalutazione delle pensioni”* il quale *“si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*; con la precisazione che *“l'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”*.

Si noti sino da ora che la *“rivalutazione”* è *“proporzionale”* al trattamento proprio per la sua funzione, che è quella di tenere il trattamento medesimo adeguato *“alle esigenze di vita”* del pensionato, ai sensi dell'art. 38, comma 2 Cost. Tale *“meccanismo di rivalutazione”* è, dunque, conforme al regime del reddito da pensione, in ragione del suo consistere in una *“retribuzione differita”* del lavoro in precedenza svolto, derivante da un'assicurazione

obbligatoriamente imposta, da un lato, e, dall'altro, dell'essere reddito di lavoratori che hanno ormai concluso la loro vita lavorativa e sono quindi sostanzialmente privi di ulteriori presidi e garanzie, innanzi alla perdita di valore della pensione ed allo scemare del potere di acquisto, a paragone di altri soggetti percettori di redditi diversi e degli stessi lavoratori ancora attivi, nel lavoro autonomo o in quello subordinato.

Senonché, e sempre invocando l'emergenza finanziaria, detto *"meccanismo di rivalutazione"* è stato ripetutamente manomesso nel corso di questi ultimi anni.

Per ciò che qui preme, è sopravvenuto, dapprima, l'art. 24, comma 25 del dl. 6 dicembre 2011 n. 201, come conv. in l. n. 214 del 2011, per cui: *"In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato"*.

Dopo di che, e senza soluzione di continuità nella decurtazione del reddito da pensione legittimamente atteso, l'art. 1, comma 483 della l. 27 dicembre 2013 n. 147 ha così ulteriormente disposto: *"Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riconosciuta:*

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di

rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS”.

Alla decurtazione stabilita nel biennio 2012 e 2013, si è venuta pertanto aggiungendo quella per il triennio 2014, 2015, 2016. Si noti che, per il triennio 2014-2016, la decurtazione colpisce in modo più accentuato il *“meccanismo di rivalutazione”* delle pensioni di ammontare relativamente più elevato. Il che esclude il trattarsi di una decurtazione legata alla dinamica delle esigenze di *“rivalutazione”* del trattamento per l’adeguamento al costo della vita; poiché, se la decurtazione avesse appunto tenuto conto della funzione di conservare *“mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”* dei lavoratori pensionati (art. 38, comma 2 Cost.), a cui va riferita come si è visto la *“rivalutazione”* di cui all’art. 34, comma 1 della l. n. 448 del 1998, essa avrebbe dovuto tener conto che questi *“mezzi”* possono divenire inadeguati anche per chi ha una pensione più alta, e dunque un tenore di vita corrispondentemente più elevato.

In altre parole, l’imporre un sacrificio più accentuato a chi abbia un maggior reddito da pensione, se può apparire più equo, o meno iniquo, nell’ottica di un prelievo forzoso volto ad una generale contribuzione alle spese pubbliche, per le quali è logico prelevare da chi ha di più, non ha invece senso nell’ottica della graduazione di una *“rivalutazione”*, la quale miri comunque ad assicurare al singolo pensionato la conservazione di *“mezzi adeguati”* alle *“esigenze di vita”* ormai acquisiti; come dovrebbe essere proprio, per il comma 2 dell’art. 38 Cost., di una assicurazione obbligatoria destinata a produrre un reddito da considerarsi *“retribuzione differita”*.

I trattamenti pensionistici in godimento ai ricorrenti, in quanto complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, sono assoggettati alla decurtazione appena descritta, che viene dunque contestata poiché imposta autoritariamente in violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, comma 1, 38, comma 2 e 53 Cost.

In diritto

La decurtazione del trattamento pensionistico dei ricorrenti qui contestata, come anticipato, è sotto vari profili illegittima e contrastante con la Costituzione, in particolare per gli aspetti che seguono.

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 36, comma 1 e 38 comma 2 Cost. –

La giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che in generale, in materia di lavoro, i precetti degli artt. 2 e 3 Cost. impongono il rispetto de *“la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati all’applicazione della norma”* precedentemente in vigore (così, in ultimo, la sent. n. 160 del 2013). E la stessa giurisprudenza ha confermato che tale principio vale, ed anzi vale a fortiori e con particolare vigore, allorché si tratti di un diritto a *“già riconosciute prestazioni pensionistiche”* in cui il titolare legittimamente confidasse ed il cui regime venga modificato in senso deteriore dal legislatore (v., di recente, sent. n. 69 del 2014).

In effetti, quella di una modificazione in senso deteriore del trattamento pensionistico è, proprio sotto il profilo della tutela dell’affidamento, fattispecie del tutto peculiare.

In collegamento con la previsione dell’art. 36 cost., che assicura una retribuzione *“proporzionata alla quantità e qualità”* delle prestazioni assolte dal lavoratore in attività, l’art. 38, comma 2 Cost. esige siano assicurati *“mezzi adeguati alle loro esigenze di vita”* per i lavoratori i quali, per ragioni riconosciute legittime, siano ormai passati in quiescenza ed abbiano, quindi, cessato di lavorare e di produrre redditi da lavoro. Il che, per sé, rafforza la tutela dell’affidamento per il lavoratore pensionato, rendendola, quanto alla conservazione del trattamento fissato al momento del pensionamento, una conseguenza logica e giuridica necessaria dello stesso principio del comma 2 dell’art. 38 Cost..

Giacché, qualora sia fissato come congruo alle *“esigenze di vita”* un determinato trattamento, nel momento in cui il lavoratore cessa l’attività ed accede alla pensione, è chiaro che qualunque successiva modificazione peggiorativa di quel trattamento, a fortiori se come nel caso nostro inerente al blocco di una *“rivalutazione”* data per *“automatica”*, lo rende *“inadeguato”* e, per di più, lo rende tale irrimediabilmente proprio per il fatto del trattarsi di un trattamento di quiescenza, dato per sopperire alle *“esigenze”* di chi non è più tenuto a proseguire nel lavorare.

In generale, la giurisprudenza costituzionale reputa che il legislatore abbia, come ovvio, la discrezionalità di modificare rapporti di durata, anche ad esempio attinenti alla dinamica retributiva dei pubblici dipendenti (v., ad es. e di recente, la sent. n. 310 del 2013, concernente la dinamica retributiva per gli avanzamenti di anzianità dei docenti universitari).

La stessa giurisprudenza è costante, tuttavia, nel ritenere che la detta discrezionalità del legislatore incontri un limite invalicabile nella necessità di garantire che le modifiche nei rapporti di durata *“non trasmodino in un regolamento irragionevole, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su disposizioni di leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto”*, secondo quanto ricavabile dal combinato disposto degli art. 2 e 3 Cost. (sent. n. 166 del 2012).

In particolare, e poi, la Corte costituzionale ha reputato che tale tutela dell’*“affidamento”*, se può essere più facilmente cedevole o duttile là dove la si invochi *“genericamente”*, di fronte alla compressione di *“determinati diritti”* scaturenti da un qualunque *“quadro normativo”* astrattamente considerato, diventi invece rigorosa, ed inderogabile, là dove si faccia valere un affidamento *“specifico”*, il quale trovi ragione nel *“concreto contenuto dell’accordo e dei reciproci impegni assunti dalle parti al momento della stipula”*, e quindi nella mutua accettazione di un precedente regolamento del rapporto, con gli equilibri e gli *“elementi essenziali”*, anche e proprio economici, che lo caratterizzano; e ciò senza che ad offuscare un tale *“affidamento specifico”* possa bastare un’asserita occorrenza di soddisfare altri *“interessi costituzionalmente protetti”*, quale anche quello, nel caso nostro appunto asserito, di *“contenimento della spesa pubblica”* (v., ad es., la sent. n. 92 del 2013).

In tale contesto, non va trascurato che la Corte costituzionale, già in un passato non remoto, abbia giudicato non *“irragionevole”*, per l’art. 3 Cost., la *“sospensione”* per *“l’anno 2008”* del meccanismo di *“rivalutazione automatica delle pensioni”* che fossero *“superiori a otto volte il trattamento minimo”*, la cui incostituzionalità era dedotta, peraltro, facendo leva sulla *“proporzionalità*

tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell'attività lavorativa, tutelata dagli artt. 38 e 36 Cost.”.

La Corte, in quel frangente, ritenne la questione infondata, come proposta per gli artt. 36, 38 e 3 Cost., per un verso sottolineando che il pur sussistente principio di “*proporzionalità*” tra retribuzione e pensione però “*non impone un aggancio costante dei trattamenti pensionistici agli stipendi*”, e, per un altro verso, sottolineando come ad essere colpite fossero solo pensioni di importo più elevato (superiori ad otto volte il minimo), per una sola annualità (il 2008) ed in vista del fine, sancito ed assicurato espressamente dal legislatore, di finanziare la riforma delle pensioni di anzianità.

La Corte ebbe tuttavia, e già allora, cura di segnalare che: “la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta” (su tutto questo, v. la sent. n. 316 del 2010).

Su questa medesima base, ci sono nel caso nostro - che è completamente differente da quello della sent. n. 316 del 2010, anche per l'entità delle pensioni colpite e per la durata e le finalità del prelievo sulle stesse - tutti i presupposti per ritenere non manifestamente infondata, anche solo a tener conto della specificità dei principi sui trattamenti pensionistici estraibili dagli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., la questione di incostituzionalità della disattivazione o decurtazione, sedicente temporanea ma non passibile di recuperi per il tempo a venire, del meccanismo di “*rivalutazione automatica*” delle pensioni, quale risulta complessivamente dalla sinergica applicazione dell'art. 24, comma 25 del dl. n. 201 del 2011, come conv. in l. n. 214 del 2011, e dell'art. 1, comma 483 della l. n. 147 del 2013.

E' da ricordare al riguardo che, per la disciplina legislativa ivi stabilita e qua contestata, la disattivazione o decurtazione della “*rivalutazione automatica*”

delle pensioni: **a)** è pluriennale, e riguarda un intero quinquennio, dal 2012 al 2016; **b)** incide, benché in misura parzialmente differenziata, su trattamenti pensionistici anche di entità che non può sicuramente stimarsi elevata (ne sono toccate tutte le pensioni *“di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS”*); **c)** non è collegata al finanziamento solidaristico di altri trattamenti pensionistici o di una qualche riforma in senso non deteriore delle pensioni.

Ne discende non solo un'alterazione accentuata della *“proporzionalità”* o comunque del nesso tra la pensione e lo stipendio (artt. 36 e 38 Cost.), bensì anche il venir meno e la frustrazione di ogni legittimo e *“specifico”* affidamento di ricevere *“mezzi adeguati”* alle *“esigenze di vita”* maturate attraverso il proprio lavoro, che nel pensionato è ingenerato, per il comma 2 dell'art. 38 Cost., in virtù di una partecipazione e contribuzione ad un sistema previdenziale di stampo assicurativo per tale preciso fine obbligatoriamente imposta dalla legge. Giacché:

- il quinquennio (2012-2016) in cui resta inoperante, o comunque è decurtata, la *“rivalutazione automatica”* della pensione, che serve appunto a tenerla indenne da erosioni in quanto *“retribuzione differita”* derivante da rapporto assicurativo e da conseguenti obblighi assicurativi ormai esauriti, è un tempo lunghissimo; lo è in special modo per chi sia ormai pensionato e, dunque, ha legittimamente cessato il lavoro, da un lato, e, dall'altro, ha cessato di lavorare sulla premessa che i *“mezzi”* dati per la sua vita residua dall'assicurazione obbligatoria sarebbero stati *“adeguati”*; proprio per chi ha contato per vivere sul proprio lavoro, e sulla contribuzione obbligatoriamente versata per vivere una volta cessato di lavorare, non si danno margini di recupero, e cioè per porre riparo alla mancata *“rivalutazione”* della pensione protratta per addirittura cinque anni;

- ciò è tanto più vero in quanto ad essere colpiti dalla disattivazione o decurtazione della *“rivalutazione”* sono pensioni anche solo di ***“di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS”***, ossia all'importo calcolato dallo stesso Istituto previdenziale in euro 1486, 29; si tratta all'evidenza, e per comune esperienza, di pensioni le quali non hanno grandi

marginari non solo per garantire un accettabile tenore di vita ma anche per garantire una dignitosa sussistenza del pensionato e della sua famiglia; con l'ulteriore conseguenza che ad essere più colpiti financo nel diritto alla sussistenza dignitosa – con una discriminazione per sé illegittima agli effetti dell'art. 3 Cost., saranno i pensionati chiamati al mantenimento della famiglia, rispetto a quelli che famiglia da mantenere non hanno, ed i pensionati che hanno soltanto la pensione per vivere, rispetto a quelli che, viceversa, possono per loro fortuna avere anche altri redditi;

- il sacrificio in tal guisa sopportato dal singolo pensionato non ha neppure, come contrappeso solidaristico, il fatto di poter giovare, in maniera tangibile ed entro un lasso di tempo *“ragionevole”* e prevedibile, ad altri pensionati o pensionandi; giacché il *“contenimento della spesa”*, correlato alla decurtazione della *“rivalutazione”* del trattamento per il singolo pensionato di cui si discute, non è stabilito in funzione o a vantaggio di una maggiore garanzia per altri pensionati; le misure per cui è causa si inseriscono infatti in un panorama nel quale le riforme legislative, a cominciare dalla cd. *“riforma Fornero”* (dal nome del Ministro che le ha dato impulso), vanno in direzione di una contrazione dei diritti pensionistici e delle stesse possibilità di accesso alla pensione.

La lamentata incostituzionalità è quindi conclamata, anche solo guardando alla violazione degli artt. 2, 3, 36, comma 1 e 38 comma 2 Cost.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 53, in relazione all'art. 23 Cost. –

Ma c'è di più. Poiché la natura di prelievo forzoso della disattivazione o decurtazione della *“rivalutazione”* della pensione, prevista come *“automatica”* sin dall'art. 34, comma 1 della l. n. 448 del 1999, la qualifica altresì come prestazione di carattere tributario ex art. 23 Cost., imposta in violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, *“gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un*

rapporto sinallagmatico (...); le risorse connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione sono destinate a sovvenire pubbliche spese” (v., tra le tante, la sent. n. 223 del 2012).

Nel caso nostro non c'è dubbio che i tre *“elementi indefettibili”* della *“fattispecie tributaria”* ricorrano tutti.

Anzitutto, l'art. 24, comma 25 del dl. n. 201 del 2011, come conv. in l. n. 214 del 2011, e l'art. 1, comma 483 della l. n. 147 del 2013 tendono, incontestabilmente, a *“sovvenire pubbliche spese”*.

Inoltre, com'è possibile per la stessa giurisprudenza costituzionale, il concorso dei pensionati alla *“pubblica spesa”* è realizzato per la via di un *“contenimento”* conseguente alla *“decurtazione”*, per legge, di trattamenti altrimenti dovuti. E' pacifico, per la stessa giurisprudenza costituzionale, che la *“decurtazione patrimoniale”* non muti natura, e possa restare come d'altronde è logico una prestazione imposta di indole tributaria, anche quando essa sia ottenuta con il *“raffreddamento”* di quanto da erogare a carico della finanza pubblica (in pratica, non c'è differenza se, anziché togliere quello che si ha perché è stato dato, si toglie, con effetto omologo, quello che, essendo dovuto, il *“soggetto passivo”* dell'imposizione ha ancora da avere: v., oltre alla sent. n. 223 del 2012 cit., attinente al *“raffreddamento”* delle dinamiche retributive dell'impiego presso pubbliche amministrazioni, anche la sent. n. 116 del 2013, attinente segnatamente alle pensioni).

Infine, la *“decurtazione patrimoniale”* in tal modo congegnata a carico dei pensionati, è chiaro non abbia nulla a che vedere con la modificazione del sinallagma, come relazione di interdipendenza tra prestazione e controprestazione, che connota il rapporto ed il trattamento pensionistico collegato ad assicurazione obbligatoria.

Ogni aspetto del rapporto previdenziale-assicurativo, nonché della pensione che ne esce a titolo di *“retribuzione differita”*, resta invariato. Ciò che nel caso nostro il legislatore modifica, *“decurtandolo”* nonostante l'invarianza del resto della disciplina del rapporto, è esclusivamente un elemento, costituito dalla *“rivalutazione automatica”* dell'ammontare della pensione, che ha, nell'ambito

dei principi dettati dal comma 2 dell'art. 38 Cost., la funzione tipica di assicurare la perdurante *"adeguatezza"* dei *"mezzi"* da assicurare per le *"esigenze di vita"* del pensionato. E tale forzoso prelievo ha l'unico scopo di incrementare le risorse per la spesa pubblica.

Come si è rammentato, difatti, l'entità stessa del prelievo forzoso disposto dal legislatore, non è ragguagliata alla funzione tipica della *"rivalutazione automatica"* delle pensioni, che è quella di conservare intatto ed integro nel tempo il reale valore economico del trattamento, in *"proporzione"* al trattamento stesso; poiché, se questa funzione della *"rivalutazione automatica"* fosse stata tenuta presente, non si sarebbero dovuti penalizzare differenziatamente, con la *"decurtazione"*, i trattamenti pensionistici più elevati; a ciascun pensionato si sarebbe dovuto lasciare egualmente intatto ed integro il reale valore economico del trattamento spettante, in quanto legittimamente acquisito ed in godimento, quale che ne fosse l'ammontare ed anche quando più elevato di quello da altri percepito.

Con un criterio di *"capacità contributiva"* e *"progressività"*, che lo stesso art. 53 Cost. ascrive alle prestazioni tributarie, in quanto volte a colpire *"sintomi di ricchezza"* più consistenti, il legislatore ha invece *"decurtato"* solo pensioni di importo meno modesto, ed in misura crescente in relazione al crescente ammontare; com'è naturale che avvenga allorché, come nella specie è avvenuto, anziché alla integrità del valore economico del trattamento pensionistico in atto, da preservare come funzione tipica della *"rivalutazione automatica"* della pensione, ci si volga solo ed unicamente ad un problema di *"equità"* della contribuzione alla finanza pubblica come unico fine perseguito dalla *"decurtazione patrimoniale"*. In quest'ultima prospettiva, ciò che conta è, invero, che i trattamenti più elevati, in quanto per loro stesso *"sintomo"* di più elevata *"capacità contributiva"*, sopportino il maggior sacrificio.

D'altronde, che la *"decurtazione"* in commento realizzi un prelievo forzoso tributario, del tutto scollegato dalle vicende sinallagmatiche del rapporto assicurativo-previdenziale e pensionistico, è abbastanza agevole da riscontrare.

Ne è comprova la stessa circostanza, sopra richiamata, che il sacrificio imposto al singolo pensionato con la decurtazione della *“rivalutazione automatica”* della pensione non sia in alcun modo collegato dal legislatore, o anche solo di fatto, ad un qualche tangibile, prevedibile e *“ragionevole”* vantaggio o ad una qualche maggiore garanzia per altri soggetti pensionati o pensionandi; poiché ciò dimostra, inequivocabilmente, che l’obiettivo a cui mira il prelievo di cui all’art. 24, comma 25 del dl. n. 201 del 2011, come conv. in l. n. 214 del 2011, ed all’art. 1, comma 483 della l. n. 147 del 2013 non è traducibile in un riassetto del sistema assicurativo-previdenziale e nemmeno nel rafforzamento solidaristico dei diritti di pensionati o pensionandi, ma è un obiettivo di *“contenimento della spesa pubblica”* più ampio e generale, come tale perseguibile e normalmente perseguito con misure di natura tributaria.

Sul piano di una visione di insieme, che colleghi anche solo come fatto storico la *“decurtazione patrimoniale”* della *“rivalutazione”* agli indirizzi legislativi sulla riforma previdenziale-pensionistica, è evidente che in tali indirizzi non c’è niente che possa fungere da contropartita solidaristica, o anche soltanto da spiegazione, dal sacrificio imposto a taluni pensionati, con il dl. n. 201 del 2011, come conv. in l. n. 214 del 2011 e con la l. n. 147 del 2013.

Basti in proposito rammentare l’indirizzo fissato, nell’ambito della cd. *“riforma Fornero”*, dall’art. 24, comma 1 dello stesso dl. n. 201 del 2011, come conv. in l. n. 214 del 2011, per cui: *“le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli; b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della*

speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.”

Non solo non c'è nulla che prometta, a fronte del sacrificio imposto con la “decurtazione” della “rivalutazione automatica” delle pensioni per taluni una qualche maggiore tutela solidaristica di altri pensionati o pensionandi, ma c'è per esplicito l'aggancio della riforma pensionistica con soli obiettivi di politica economica più vasti, attinenti alla spesa pubblica, qual è anche l'obiettivo di *“rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo”*.

Sotto questo profilo, e cioè in quanto prelievo forzoso di natura tributaria e volto al fine ampio e generale di ristoro della finanza pubblica, la “decurtazione” della “rivalutazione automatica” delle pensioni del caso nostro, viola peraltro, ed anche, gli artt. 3 e 53, in relazione all'art. 23 Cost.

Emerge al riguardo una manifesta ed illegittima discriminazione dei redditi da pensione, come tali gravati dal prelievo forzoso di cui si dibatte, da cui ogni altro reddito è invece esonerato.

Anche ed *a fortiori* in quanto si tratti di un prelievo forzoso – che abbia a criterio *“i vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e (...) la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo”* – non si comprende il perché tale prelievo debba realizzarsi con la *“decurtazione patrimoniale”* dei soli redditi da pensione, e non di ulteriori redditi prodotti altrimenti e di altra fonte. Ciò è incomprensibile perché *“irragionevolmente”* differenzia in senso deteriore e contro l'art. 3 Cost. il trattamento dei redditi da pensione rispetto ad altri redditi, i quali non si vede il perché non dovrebbero concorrere parimenti alla spesa pubblica.

Ed è pertanto violato anche il principio di capacità contributiva dell'art. 53 Cost. Il presupposto delle previsioni legislative che *“decurtano”* in modo differenziato e deteriore il trattamento pensionistico è quello, per sé inaccettabile, che un reddito possa essere *“sintomo di ricchezza”*, da gravare con apposito prelievo forzoso, se prodotto da pensione e, viceversa, non sia da assoggettare ad imposizione se prodotto da altre fonti.

In proposito, quello che c'è da dire è stato già detto, dalla Corte costituzionale, nella sent. n. 116 del 2013, precisando che: *“i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro. Questa Corte ha, anzi, sottolineato (sentenze n. 30 del 2004, n. 409 del 1995, n. 96 del 1991) la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce ai trattamenti pensionistici, che costituiscono, nei diversi sistemi che la legislazione contempla, il perfezionamento della fattispecie previdenziale conseguente ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti”*.

In tale sent. n. 116 del 2013, la Corte, in chiave di *“monito”* al legislatore, ha oltretutto chiarito come, anche in relazione allo stato di *“emergenza”* della finanza pubblica, un prelievo forzoso pur eccezionale il quale non si limitasse a colpire singole *“categorie”* di reddito, in contrasto con gli art. 53 e 3 Cost., ma realizzasse un concorso più equo ed eguale dei differenti redditi dei cittadini alla spesa pubblica, potrebbe essere più proficuo: la *“sostanziale identità di ratio dei differenti interventi “di solidarietà”, determina un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale” intervento impositivo»”*.

Il che, anche per il caso nostro, rafforza la censura di illegittimità per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

*** **

Per quel che esposto è *non manifestamente infondata*, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della l. n. 87 del 1953, la questione di costituzionalità dell’art. 24, comma 25 del dl. n. 201 del 2011, come conv. in l. n. 214 del 2011, e dell’art. 1, comma 483 della l. n. 147 del 2013, per violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione.

La questione è altresì *rilevante* nel presente Giudizio, e pertanto meritevole di essere ritualmente rimessa alla Corte costituzionale.

Infatti, qualora le norme legislative incostituzionali non fossero rimosse, con declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale, l'azione proposta in questo Giudizio non potrebbe essere accolta.

Gli istanti chiedono, in questo Giudizio, sia loro garantito il diritto di godere del proprio trattamento di pensione nella sua interezza e *“rivalutata”* consistenza, senza le *“decurtazioni”* che il legislatore in esso vorrebbe introdurre, in automatico e senza neppure dar luogo ad attività e provvedimenti dell'Amministrazione ulteriori.

Solo per tuziorismo difensivo, si ricorda come, per pacifica giurisprudenza costituzionale: *“la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce (...) di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum, separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi (così Corte cost., sent. n. 4 del 2000; ma cfr. anche le sentt. n. 1 del 2014, n. 263 del 1994 e n. 128 del 1998).*

In questo Giudizio, il riconoscimento del diritto pieno alla pensione degli istanti, nonché la conseguente tutela anche di condanna verso l'Amministrazione, è il *petitum* distinto, per pronunciarsi sul quale l'Ecc.ma Corte dei Conti è chiamata tuttavia a sollevare incidente di incostituzionalità della legge.

Sull'istanza cautelare

Quanto al *fumus boni juris*, si confida nell'accoglimento dei suesposti motivi di ricorso.

Quanto all'urgenza della cautela, essa è *in re ipsa*, per il fatto che l'illegittima decurtazione dei trattamenti pensionistici degli istanti, effettuata mediante trattenuta, è operativa a partire dal 2012 e grava ormai da molto tempo sui ricorrenti.

Si rappresenta altresì ai fini cautelari che, con ordinanza 25 luglio 2014 (pubblicata in G.U. n. 46 del 5 novembre 2014, con il n. 192 r.o.), la Corte dei Conti della Liguria ha già sollevato questione di costituzionalità, limitatamente all'art. 24, comma 25 del dl. n. 201 del 2011, come conv. con l. n. 214 del 2011.

Il sollevare in questa sede la questione di costituzionalità è quindi urgente, tanto per consentire agli attuali ricorrenti l'effettivo e tempestivo esercizio del diritto alla difesa ed al contraddittorio nel Giudizio costituzionale già pendente, tanto affinché la cognizione dell'Ecc.ma Corte costituzionale sia piena e completa, abbracciando, oltre al già impugnato art. 24, comma 25 del dl. n. 201 del 2011, come conv. con l. n. 214 del 2011, anche l'art. 1, comma 483 della l. n. 147 del 2013, con cui la "decurtazione" della "rivalutazione automatica" della pensione è stata reiterata e portata a durata quinquennale, aggravando l'illegittimità e la lesività per i ricorrenti.

Si sottolinea altresì come, per pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'incidente di costituzionalità possa essere sollevato sino dalla fase cautelare del presente Giudizio (v., da ultimo, Corte cost., sent. n. 200 del 2014).


P.Q.M.

Si chiede piaccia, all'Ecc. ma Corte adita accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare e riconoscere il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni relative alla "rivalutazione automatica", come sopra descritte; con ogni conseguente pronuncia quanto agli obblighi dell'amministrazione di astenersi dal trattenere somme e di restituire quanto illegittimamente trattenuto, con interessi, rivalutazione ed ogni accessorio di legge; come sopra specificato in epigrafe.

Con vittoria di onorari e di spese.

Con osservanza

Roma, 28 gennaio 2015



(prof. avv. Vittorio Angiolini)

(avv. Sergio Vacirca)

MANDATO

Io sottoscritto Cao Massimo, nato a Ceccano (FR) il 6.05.1948, residente a Roma, via Livorno n. 42, C.F. CAO MSM 48E06 C413I, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma, 28 gennaio 2015



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



MANDATO

Io sottoscritto Chinca Marco, nato a Roma il 6.03.1951, residente a Roma, via Francesco Giambullari n. 8, C.F. CHN MRC 51C06 H501E, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma, 11/1/2014



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica




MANDATO


Io sottoscritto Sergio Cosimo Di Donna, nato a Canosa di Puglia (BA) il 18.08.1945, residente a Formello (RM), via delle Bosseta n. 18, C.F. DDN SGC 45M18 B619Z, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma, 23 gennaio 2015



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica




MANDATO

Io sottoscritto Antonio Fadda, nato a Roma il 04.06.1939, residente a Roma, via Giacomo Marcocchia n. 44, C.F. FDD NTN 39H04 H501V, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma, 28 gennaio 2015



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica




MANDATO


Io sottoscritto Bruno Fazio, nato a Messina il 4.09.1937, residente a Grottaferrata (RM), via Poggio Fiorito n. 18, C.F. FZA BRN 37P04 F158M, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma, 28 gennaio 2015



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



MANDATO

Io sottoscritto Aldo La Padula, nato a Torre Annunziata (NA) il 18 aprile 1945, residente in Roma, via Danilo Stiepovich n. 285, C.F. LPD LDA 45D18 L2450, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma 24/05/2014

Aldo La Padula

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica


[Handwritten signature]

MANDATO


Io sottoscritto Antonio Lo Bello, nato a Squinzano (LE) il 19.09.1947, residente a Roma, via Antonio Vallisneri n. 9, C.F. LBL NTN 47P19 I930T, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRRSG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma, 28 gennaio 2015



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



MANDATO


Io sottoscritta Domenica Menicocci, nata a Blera (VT) il 18.09.1951, residente a Roma, Largo Boccea n. 34, C.F. MNC DNC 51P58 A857N, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma, 29 gennaio 2015

Domenica Menicocci

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica




MANDATO


Io sottoscritto Emanuele Carlo Mingoia, nato a Lana (BZ) il 17.07.1939, residente a Roma, via Alberto Cadlolo n. 24, C.F. MNG MNL 39L17 E434W, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma, 28 gennaio 2015



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica




MANDATO


Io sottoscritto RINALDO Giuseppe, nato a Napoli il 18 marzo 1941, residente in FONDI (LT), via Rosa Quattrococchi n. 371, C.F. RNL GPP 41C18 F839C delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma 28 gennaio 2015



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica




MANDATO


Io sottoscritta Maria Ruggeri, nata a Pozzallo (RC) il 6.08.1945, residente a Roma, via F. Govean n. 9, C.F. RGG MRA 45M46 G953J, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma, 28 gennaio 2015



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



MANDATO


Io sottoscritta Pia Scambelluri, nato a Roma il 21.05.1940, residente a Roma, Via Cadloro n. 19, C.F. SCM PIA 40E61 H501G, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 Dlgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma, 28 gennaio 2015

Pia Scambelluri

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



MANDATO

Io sottoscritto Francesco Valente, nato a Roma il 23.07.1943, residente a Roma, via Elio Petri n. 38, C.F. VLN FNC 43L23 H501J, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, con il potere di rinunciare, transigere e farsi sostituire il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (CF: NGLVTR55C26L833G) del Foro di Milano e l'Avv. Sergio Vacirca (CF: VCRSRG47T21H501A) del Foro di Roma, previa informativa ex art. 13 D.lgs 196/03, li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i miei dati personali per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Sergio Vacirca in Roma, Via Flaminia 195.

Roma, 28 gennaio 2015

Francesco Valente

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



Relazione di notifica

A istanza dei ricorrenti, difesi ed elettivamente domiciliati come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato il su esteso ricorso alla Corte dei Conti a:

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'**Avvocatura dello Stato** con sede in **Roma, Via dei Portoghesi n. 12**, a mani di persona qualificatasi per

- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'**Avvocatura dello Stato** con sede in **Roma, Via dei Portoghesi n. 12**, a mani di persona qualificatasi per

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – ex INPDAP**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in **Roma, Via Ciro il Grande n. 21**, a mani di persona qualificatasi per

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Regionale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in **Roma, Viale Regina Margherita n. 206**, a mani di persona qualificatasi per

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Provinciale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in **Roma, Via Amba Aradam n. 5**, a mani di persona qualificatasi per

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, presso **l'Avvocatura Distrettuale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in **Roma, Via Amba Aradam n. 5**, a mani di persona qualificatasi per